

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

224.

SITZUNG

9-10-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 163:

« Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica » (presentato dai cons. reg. Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld, Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner e Fioreschy)

pag. 3

Mozione dei cons. reg. Nardin, Canestrini, Raffaelli e Nicolodi, riguardante i danni arrecati agli agricoltori dalle grandinate del mese di giugno 1964

pag. 10

Voto dei cons. reg. Nardin, Nicolodi, Paris, Raffaelli, Canestrini e Vinante riguardante l'emanazione di nuove norme statali sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti e sulle servitù militari

pag. 14

Mozione dei cons. reg. Raffaelli, Nicolodi, Nardin e Canestrini sulla costituzione di due consorzi provinciali aventi lo scopo di garantire un'adeguata assistenza sanitaria e generica nei casi di infermità non coperti da alcuna provvidenza

pag. 21

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 163:

« Vorschriften zur Anwendung der Wertzuwachssteuer auf Baugrundstücke und des spezifischen Meliorationsbeitrages » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld, Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner und Fioreschy)

Seite 3

Beschlußantrag betreffend die von der Landwirtschaft im Juni 1964 erlittenen Hagelschäden (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Nardin, Canestrini, Raffaelli und Nicolodi)

Seite 10

Empfehlung an Regierung und Parlament betreffend die Revision der staatlichen Bestimmungen über die Militärdienstbarkeiten und sonstige militärische Eigentumsbeschränkungen in der Provinz Bozen (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Nardin, Nicolodi, Paris, Raffaelli, Canestrini und Vinante)

Seite 14

Beschlußantrag über die Errichtung von zwei Landeskonsortien zwecks Gewährleistung einer angemessenen Kranken- und allgemeinen Fürsorge für kranke und gebrechliche Personen ohne gesetzlich vorgesehene Betreuung (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Raffaelli, Nicolodi, Nardin und Canestrini)

Seite 21

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.10

PRESIDENTE. La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 7-10-1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza: è stata presentata da parte del cons. Corsini una interrogazione telegrafica al Presidente della Giunta regionale: « Richiamato mio telegramma diretto codesta Presidenza e discussione Consiglio capigruppo, visto interrogazione Consiglieri S.V.P. e Consiglieri M.S.I., chiedo interrogare Presidente Giunta regionale per sapere se intenda dare luogo discussione generale problemi ordine pubblico e attività terroristi-

che Alto Adige, con conseguente espressione volontà Consiglio regionale ».

Passiamo all'ordine del giorno. *Disegno di legge n. 163: « Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioramento specifica »*, rinviato dalla tornata scorsa.

La parola al cons. Benedikter, per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.):

Questo disegno di legge fu discusso dal Consiglio regionale nelle sedute del 17 e del 28 luglio 1964, nel corso delle quali furono affrontati problemi di competenza e di merito; infine fu rinviato in Commissione per un supplemento di esame, con l'intesa di riprenderne la discussione in Consiglio regionale entro il 15 settembre 1964.

Dopo una dichiarazione dell'Assessore Bertorelle, il quale ha riferito che la Giunta regionale, pur avendo delle riserve, è d'accordo sul varo del presente disegno di legge e, nel merito, ritiene che ci si debba discostare il meno possibile dalle norme della legge nazionale, si è proceduto all'esame dei singoli articoli. Alcuni di essi sono stati modificati per farli coincidere più esattamente con il testo dei corrispondenti articoli della legge statale 5 marzo 1963, n. 246

(vedi articoli 1 e 40), ed altri articoli sono stati ripristinati, desunti dalla citata legge (vedi articoli 25 bis, ter, quater, corrispondenti agli articoli 25, 26 e 27 della legge statale).

Del testo dei proponenti è stata mantenuta l'esenzione accordata ai terreni facenti par-

te dei masi chiusi.

Posto in votazione, il disegno di legge è stato approvato con due voti favorevoli, un voto contrario e quattro astensioni.

Il testo viene inviato al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI E DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA »

ARTICOLI EMENDATI

Testo dei proponenti

Testo della Commissione

Art. 1

L'incremento di valore delle aree destinate alla fabbricazione nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione può essere sottoposto dal Comune in sostituzione del contributo di miglioria generica ad una imposta il cui gettito è destinato all'attuazione del programma di opere pubbliche stabilito nel piano. Non sono ammesse a sovvenzione le opere pubbliche del Comune che non abbia istituito l'imposta a norma della presente legge.

Si considerano destinate alla fabbricazione le aree ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie contenute nel piano.

Art. 1

L'incremento di valore delle aree fabbricabili può essere sottoposto dai Comuni in sostituzione del contributo di miglioria generica ad un'imposta secondo le norme della presente legge.

L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

L'imposta può essere applicata appena la Giunta provinciale ha deliberato sul piano regolatore a norma del terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10-7-1960, n. 8, rispettivamente a norma degli articoli 27, primo comma, e 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 7-7-1960, n. 8 od ha approvato il programma di fabbricazione quale parte del regolamento edilizio.

edilizie in vigore là dove esistono. Si considerano fabbricabili le aree ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme urbanistiche vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.

Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.

Art. 14

I Comuni hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'art. 13, primo comma, in quanto comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare approvati a norma della legge statale n. 167 del 18-4-1962 o della legge provinciale sostitutiva, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

Art. 14

...dalle leggi statale n. 167 del 18-4-1962 o provinciali n. 6 del 21-8-1964 e n. 14 del 21-10-1963, e al valore dichiarato agli effetti dell'imposta ...

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro dodici mesi dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi sei mesi, promuovere l'espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal Presidente della Giunta provinciale entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

Idem.

Idem.

Idem.

Art. 25 bis

I Comuni capoluogo di provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura, che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente art. 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30.000 abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di 30.000 abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in uno piano intercomunale di quest'ultimo.

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo, gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'art. 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva della imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'art. 37.

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.

Art. 25 ter

Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 25 bis, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 18 e 19.

Art. 25 quater

Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

art. 25 bis, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'art. 37.

Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad un dodicesimo. Il residuo debito di imposta deve essere versato in undici rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Nel caso previsto dal quarto comma del precedente art. 25 bis, i debitori di imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di un dodicesimo dell'imposta dovuta ed a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in undici rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 40

Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti Titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e deve essere destinato all'attuazione del programma di opere pubbliche stabilito nel piano con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico o ambientale, e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Art. 40

...degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il cinquanta per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente, deve essere destinato dai Comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acqui-

Testo dei proponenti

Del gettito non assorbito dal programma di opere pubbliche il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere per spese ordinarie.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non per un intervento in discussione generale, ma sull'ordine del giorno. Non mi pare giusto proporre questi impegni al Consiglio. Va bene che l'ordine del giorno è stato trasmesso ieri dalla radio locale, ma nessuno è obbligato ad ascoltarla; e di fronte a un ordine del giorno di questo genere, come si fa? Non abbiamo nessuna difficoltà, se ci costringerete a starcene zitti per l'intero dibattito e a votare contro tutte le leggi che saranno poste ai voti. Ma mi pare proprio che non possiamo procedere. Se proprio è necessario, vediamo di spostare i lavori del Consiglio, diamo fiato e impegno alle Commissioni perché esauriscano tutto il materiale giacente e poi riprendiamo noi con un ordine del giorno che sia definitivo. Se andiamo avanti così, non parteciperemo ad alcuna discussione e voteremo contro; per indurci ad accettare questo provvedimento, esso ha bisogno di molte chiarificazioni e di alcune modificazioni.

Testo della Commissione

sto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico, ambientale e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

PRESIDENTE: Vorrei rilevare che questa legge doveva tornare in Consiglio: esiste un preciso impegno del Consiglio stesso a ripresentarla entro metà settembre, e siamo in ottobre. D'altronde io non posso compilare l'Ordine del giorno delle sedute, finché non sono in possesso delle relazioni delle varie commissioni ai disegni di legge, e queste relazioni le ho avute ieri nel pomeriggio, ho comunicato telegraficamente a tutti i consiglieri e ho fatto trasmettere per radio la notizia. Non potevo fare di più.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Su questo Ordine del giorno, devo anch'io fare una osservazione. Le interrogazioni e le interpellanze sono state messe all'ultimo punto dell'Ordine del giorno stesso, mentre la prassi abituale le vede inserite circa a metà. Poiché è pacifico che non riusciremo a esaurire gli argomenti iscritti, ciò equivale alla decisione di non consentire la discussione. Ora alcune di queste interrogazioni rivestono notevole importanza, e han-

no anche carattere urgente: io vorrei pregare la Presidenza di modificare l'Ordine del giorno, o quanto meno di anticipare la posizione delle interpellanze urgenti, consentendoci così di trattarle.

PRESIDENTE: Nessun dubbio che tre giorni non siano sufficienti per la trattazione di questo Ordine del giorno. Se il Consiglio ritiene di prorogare il termine dei suoi lavori, nulla in contrario da parte mia. Possiamo proseguire dopo il 17...

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Anche la Giunta ritiene che difficilmente in tre sedute possa essere esaurito l'ordine del giorno, e sarebbe lietissima che ciò avvenisse. Ritengo tuttavia che, poiché un termine ci siamo dato, sia bene vedere di osservarlo; se proprio ciò non fosse consentito, per ragioni obiettive, è stata fatta una priorità: su questa si presentano delle proposte concrete. Mi pare però che l'argomento, più che in aula, sarebbe da esaminarsi in sede di capigruppo.

PRESIDENTE: Lei propone una riunione dei capigruppo? Va bene, sospendiamo. Si riuniscono i capigruppo, col Presidente della Giunta e la Presidenza del Consiglio. La seduta è sospesa.

(Ore 10,35).

Ore 11,10.

PRESIDENTE: La seduta riprende. È stato deciso che lavoreremo ancora i giorni 13,

14, 20 e 21 ottobre, mattina e pomeriggio. Sottopongo questa decisione al voto del Consiglio.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accettata.

Discutiamo ora la **mozione dei cons. reg. Nardin, Canestrini, Raffaelli e Nicolodi, riguardante i danni arrecati agli agricoltori dalle grandinate del mese di giugno 1964.**

Leggo la mozione:

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE

in considerazione dei gravi danni arrecati agli agricoltori della regione dalle grandinate del mese di giugno u.s.,

d e l i b e r a

di impegnare la Giunta regionale a presentare al Consiglio una relazione sull'entità di tali danni e sulle misure che l'Amministrazione regionale ha intenzione di porre in atto per indennizzare i contadini interessati.

È già stata illustrata?

NARDIN (P.C.I.): Non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Veramente la mozione prefigge lo scopo di impegnare la Giunta a presentare al Consiglio una relazione; quindi la

relazione verrebbe presentata non so quando, e mi pare che non sarebbe neanche giusto, perché si verrebbe, praticamente, a sottrarre una risposta. Io perciò preferisco anticipare, per quel tanto che posso, e dare al Consiglio tutti i dati già adesso; naturalmente non sarò in grado di essere perfettamente completo, in quanto qualche cosa deve essere ancora verificata, proprio in questo momento del raccolto, ecc.

Non appena si sono verificate le grandinate del mese di giugno, da parte di organismi, di associazioni, ecc. è stato richiesto che venisse fatta da parte dell'Ispettorato dell'agricoltura di Bolzano, e successivamente, per i danni provocati a Trento, da parte dell'Ispettorato di Trento, delle indagini, delle rilevazioni, per stabilire l'entità dei danni. Sono state immediatamente fatte delle rilevazioni, e i risultati non potevano essere definitivi, in quanto il danno per una grandinata, è difficile valutarlo il mese di giugno; è più facile valutarlo, all'epoca del raccolto. A quelle grandinate sono successe poi altre gradinate, tardive, durante l'estate, nel mese di luglio, e successivamente anche all'ultimo periodo precedente la raccolta e cioè nel mese di settembre.

Le risultanze delle prime indagini sono state segnalate al Ministero dell'agricoltura, come del resto era stato richiesto anche nelle interrogazioni presentate al Consiglio, e il Ministero dell'agricoltura ha subito provveduto a porre allo studio dei provvedimenti per venire incontro ai bisogni degli agricoltori colpiti da queste calamità.

Ed ora vediamo un po', in forma riassuntiva, i danni, non definitivamente calcolati, provocati da eventi eccezionali, che si sono verificati durante la primavera - estate di questa annata.

In Provincia di Trento si sono avuti (*leg-*

ge i dati relativi); in Provincia di Bolzano si sono avuti (*legge i dati relativi*). Ora, con questi accertamenti si può, dico non in via ancora definitiva, perché si continua a cercare di perfezionare la qualità e la quantità del danno, si può concludere che nella provincia di Trento il danno ammonta a circa 300 milioni circa; nella provincia di Bolzano, tenendo conto dell'estensione molto superiore e anche la qualità delle colture colpite, i danni sono valutabili addirittura in cifre che superano il miliardo.

L'Assessorato ha immediatamente, dopo le prime indagini, data comunicazione dettagliata al Ministero dell'agricoltura e il Ministero ha, successivamente, con diverse comunicazioni telegrafiche e non telegrafiche, richiesto altri particolari, altre elaborazioni dei dati, perché risulta che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, avrebbe intenzione di venire in sollievo delle popolazioni agricole colpite, in queste forme: 1) nel dilazionare le scadenze dei mutui o prestiti agrari; poi altra forma, secondo la percentuale del danno subito venire incontro con aiuti alle aziende per la conduzione, cioè per il capitale di conduzione dell'Azienda stessa, e poi si riserva di vedere altre particolari provvidenze.

Per ora il Ministero ha solo chiesto, secondo questi principi, i dati che l'Assessorato ha diligentemente fornito e tempestivamente fornito.

A questo punto io non posso dire ora quali saranno le misure che l'Amministrazione regionale potrà porre in atto, per indennizzare i contadini interessati, perché penso che la Giunta regionale dovrà vedere di tenersi a contatto in futuro, col Ministero dell'Agricoltura per intervenire, eventualmente, per quel tanto che non interviene il Ministero dell'Agricoltura.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Ringrazio l'Assessore della diligente risposta. C'è bisogno che l'Amministrazione regionale svolga effettivamente una vivace azione nei confronti del Ministero perché il caso sia preso particolarmente a cuore, perché siano sollecitate al massimo le misure possibili. Anche perché in Alto Adige, in questa contingenza, si è verificato un caso strano: la grandinata è avvenuta mentre — nonostante le richieste presentate da un mese — permaneva il divieto del Vicecommissario del Governo all'uso dei razzi antigrandine, divieto che è stato revocato proprio il giorno dopo. Lo Stato deve agire sollecitamente anche tenendo conto che questo divieto da lui imposto, ha impedito di mettere in atto misure protettive e difensive che avrebbero sicuramente evitato, almeno in parte, il danno. Le misure cui l'Assessore ha accennato, non sono sufficienti; bisognerà avere una legge apposita.

PRESIDENTE: Metto ai voti la mozione . . .

NARDIN (P.C.I.): È inutile votarla.

PRESIDENTE: Allora passiamo al prossimo punto. Cons. Brugger, lei vuole la parola sulla mozione? Ha la parola.

BRUGGER (S.V.P.): Ob die Sache so behandelt wird, wie es in der Absicht des Präsidenten lag, oder auf andere Art und Weise, das ist für mich nicht ausschlaggebend.

Ich möchte jedoch auch wenigstens kurz zum Bericht des Herrn Assessors Stellung nehmen und vor allem darauf aufmerksam machen, daß leider jedes Jahr mehr oder weniger schwere Unwetterschäden in den verschiedenen Gegenden vorkommen. Doch ist im vorliegenden Falle der am 8. Juni 1964 in der Provinz Bozen niedergegangene Hagelschlag von ganz besonderer Bedeutung. Ich weiß wohl, daß von verschiedener Seite mit Entschädigungsfordernungen an die öffentliche Verwaltung herangetreten wird, doch müßte im Normalfalle immer die Frage gestellt werden, ob eine Entschädigung gerechtfertigt ist, wenn die Schadensursache auf höherer Gewalt beruht und nicht irgendeiner öffentlichen Stelle angelastet werden kann. Bei dem Hagelschlag vom 8. Juni 1964 sind aber die Betroffenen der Auffassung, daß der Schaden nicht in dem beklagten Ausmaß eingetreten wäre, wenn rechtzeitig die Genehmigung zum Einsatz von Hagelabwehrraketen erteilt worden wäre. Das Recht auf Entschädigung ist daher in diesem besonderen Falle schwer zu bestreiten. Man sollte jedenfalls in erster Linie versuchen, durch das Eingreifen der öffentlichen Verwaltung, d.h. des zuständigen Ministeriums, Abhilfe zu schaffen, wovon die Region nicht ausgeschlossen werden kann. Die vom Herrn Regionalassessor erwähnten Schäden vermitteln einen Gesamtüberblick über die Lage. Hier muß es jedoch darum gehen, die Einzelfälle in bestimmten Gegenden und somit den Bedürftigkeitsstand zu berücksichtigen. Neben den vom Landwirtschaftsinspektorat im Auftrag der Region gemachten Erhebungen, haben wir eigene gemacht. Dies nicht mit der Absicht, den Gesamtschaden in der Provinz zu schätzen, sondern die Notlage der einzelnen Betriebe festzustellen. Die Ergebnisse unserer Erhebungen kommen den von dem Herrn Assessor ge-

machten Angaben sehr nah. Die Landesverwaltung Bozen hat dann im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeit helfend zur Linderung der Notlage eingegriffen.

Vielleicht darf ich im Zusammenhang damit auch noch die Lage der Ortschaft Girlan in Erinnerung bringen, in deren Gebiet drei Jahre hintereinander derartige Unwetter Schäden zu beklagen waren. Die Bauern dieser Gegend sind durch Genossenschaftsbauten, sowie Beregnungs- und Bewässerungsanlagen infolge der notwendig gewordenen Investitionen bis zu 600 Millionen Lire verschuldet. Ich möchte daher den Regionalassessor bitten, nicht allein den Schaden des Hagelschlags vom 8. Juni, sondern auch die Lage der Bauern von Girlan zu berücksichtigen.

(Se l'argomento verrà trattato come era nelle intenzioni del Presidente o diversamente, ciò non è per me affatto determinante. Vorrei però pronunziarmi, anche se brevemente, sulla relazione dell'assessore e soprattutto far notare che purtroppo ogni anno si verificano nelle diverse plaghe danni più o meno gravi dovuti al maltempo. In questo caso però la grandinata caduta l'8 giugno 1964 nella provincia di Bolzano assume un'importanza tutta particolare. So benissimo che da molte parti si sono presentate spesso all'amministrazione pubblica domande di risarcimento danni, ma in casi normali ci si dovrebbe porre sempre la domanda se un risarcimento sia giustificato quando la causa dei danni è da attribuirsi a forza maggiore e non a qualche ufficio pubblico. Riguardo alla grandinata dell'8 giugno 1964 i danneggiati sono del parere che il danno non sarebbe stato di tanta entità se fosse stata data in tempo l'autorizzazione all'uso dei razzi antigrandine. In questo caso il diritto ad un risarcimento danni è perciò difficilmente

contestabile. Prima di tutto bisognerebbe tentare di aiutare i danneggiati attraverso un intervento dell'amministrazione pubblica, cioè del ministero competente, e non da ultimo anche della Regione. I danni citati dall'assessore regionale forniscono un quadro generale della situazione: qui bisogna però prendere in considerazione i casi singoli in determinate zone e cioè secondo il grado di necessità. Oltre alle rilevazioni fatte dall'Ispettorato all'agricoltura su incarico della Regione ne abbiamo fatte alcune per nostro conto, non con l'intenzione di valutare il danno complessivo nella provincia ma di stabilire lo stato di bisogno delle singole aziende. I risultati dei nostri rilievi si avvicinano molto ai dati forniti dall'assessore: l'amministrazione provinciale di Bolzano è intervenuta in seguito, nei limiti delle sue modeste possibilità, per alleviare lo stato di bisogno.

In relazione a ciò vorrei ricordare particolarmente la situazione di Cornaiano, dove per tre anni di seguito il maltempo ha causato grossi danni. Gli agricoltori della zona hanno debiti per 600 milioni di lire, dovuti agli investimenti necessari per edifici cooperativi, impianti di irrigazione e di irrigazione a pioggia. Vorrei pregare perciò l'assessore regionale di voler considerare non soltanto i danni dovuti alla grandinata dell'8 giugno ma anche la situazione generale degli agricoltori di Cornaiano.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Marziani.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): Siamo d'accordo con la mozione, ma non posso essere d'accordo al cento per cento sulle argomentazioni che vengono portate a sostegno di essa. Quando si dice che è stato costituito

una specie di titolo al risarcimento per il divieto dell'impiego dei razzi antigrandine, si dimentica che l'efficacia di quei razzi era stata contestata . . .

NARDIN (P.C.I.): È falso.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): Non è falso, c'è a verbale. Tuttavia questa iniziativa può non essere inutile, per sollecitare il richiesto intervento. La Regione, d'altronde, ha già fatto parecchio, sia pure indirettamente, mettendo a disposizione, ad esempio, cospicui contributi, nelle zone colpite, per l'acquisto di anticrittogamici. Se la mozione sarà votata daremo il nostro assenso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Il cons. Marziani parla poche volte e lo ascolto attentamente, perché è un tecnico che sa il fatto suo, ma quando polemizza, va fuori di una cannonata, come direbbe l'Assessore Salvadori. In Commissione agricoltura e in discussione della legge sui consorzi antigrandine, nessuno negò l'utilità dei razzi; dicemmo soltanto che non si trattava di una difesa totale. Lo stesso Assessore precisò che i consorzi erano istituiti non per l'uso dei razzi, ma per la lotta antigrandine coi mezzi a disposizione: oggi i razzi, domani, sperabilmente, qualcosa di meglio. Se il divieto non ci fosse stato, sicuramente i danni sarebbero stati meno elevati.

Ho parlato io stesso della cosa con un sottosegretario all'agricoltura, al quale affaccia-vo la possibilità — non ancora tramontata —

di una causa che i contadini potrebbero promuovere contro lo Stato per il rimborso dei danni provocati, essi ritengono, appunto da quell'ingiustificato divieto; e lo stesso sottosegretario mi ha detto che si tratterebbe di causa che potrebbe anche essere vinta.

PRESIDENTE: Non occorre votare la mozione, perché chiedeva una relazione, che è stata presentata.

Passiamo al **Voto dei cons. reg. Nardin, Nicolodi, Paris, Raffaelli, Canestrini e Vinante riguardante l'emanazione di nuove norme statali sul regime giuridico delle priorità in zone militarmente importanti e sulle servitù militari.**

Leggo il Voto:

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge 1-6-1931, n. 886: « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti »;

Visto il Decreto ministeriale 5-4-1933: « Approvazione delle norme esecutive per l'applicazione della legge 1-6-1931, n. 886 »;

Visto il Decreto ministeriale 27-10-1934: « Variante alle norme per l'applicazione della legge 1-6-1931, n. 886 »;

Vista la legge 3-6-1935, n. 1095: « Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre »;

Vista la legge 27-1-1941, n. 285: « Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1 giugno 1931, n. 886 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti »;

Vista la legge 20-12-1932, n. 1849: « Riforma del T.U. delle leggi sulle servitù militari »;

Visto il Decreto ministeriale 25-10-1946: « Elenco dei Comuni in applicazione delle disposizioni della legge 3-6-1935, n. 1095 »;

Vista la circolare in merito emanata dal Commissario del Governo per il Trentino-Alto Adige in data 21-9-1961;

che stabiliscono che nei Comuni della provincia di Bolzano (ad eccezione dei Comuni della Bassa Atesina incorporati nella provincia di Bolzano dopo il 1948) tutte le proprietà fondiariarie sono soggette alle seguenti limitazioni:

- a) divieto di procedere a costruzioni ferroviarie, a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, alla attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonché al disboscamento, senza il previo consenso dell'autorità militare.

Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie, come strade, elevazioni, scavi e demolizioni.

L'autorità militare, dietro istanza dell'interessato, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo ad eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

L'autorizzazione è subordinata alla condizione, da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù, che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi ai sensi della legge 25-6-1865, n. 2359.

Per i boschi amministrati dall'azienda foreste e demaniali dichiarati militarmente importanti devono venire sottoposti al preventivo esame ed approvazione delle auto-

rità militari i relativi piani decennali di assestamento economico.

Per i centri urbani, dove le costruzioni edilizie sono disciplinate da appositi piani regolatori o di ampliamento, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorità militare, purché detto piano regolatore sia stato da questa già approvato nel suo complesso. È sempre in facoltà dell'autorità militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo, e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso.

Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sui beni immobili anzi descritti, comprese le grotte e cavità sotterranee l'autorità militare deve esercitare una continua vigilanza. A tale scopo devono esserle segnalati dalle Conservatorie delle ipoteche tutti gli atti relativi ai trapassi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).

I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e ad enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato, restano assegnati al Ministero della guerra che può concederli in esercizio a cittadini italiani ed a società ed enti nazionali.

Oltre la costruzione, anche l'apertura all'esercizio di nuovi rifugi alpini è subordinata all'autorizzazione dell'autorità militare. Dei beni sopra indicati può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità

militare secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Legge 1-6-1931, n. 886 - Decreto ministeriale 5-4-1933 - Decreto ministeriale 27 ottobre 1934 - Legge 27-1-1941, n. 285).

- b) *Nei comuni di Appiano, Laives e di Cornedo all'Isarco, insieme con la parte meridionale del territorio comunale di Bolzano e nei Comuni della Valle Aurina - Lagundo - Brennero - Appiano - Campo Trens - Glorzenza - Curon Venosta - Casies - San Candido - Cornedo all'Isarco - Laives - Malles - Marlengo - Moso in Passiria - Rio Molino - Naz Sciaves - Villa Bassa - Parcines - Val di Vizze - Prato allo Stelvio - Braies - Rasun Valdaora - Racines - Rifiano - Campo Tures - San Leonardo in Passiria - San Lorenzo in Badia - Sluderno - Senales - Sesto - Vipiteno - Tubre - Dobbiaco - Varna - Monguelfo, tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili devono essere sottoposti alla approvazione del Prefetto della Provincia. L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. In mancanza di tale approvazione gli atti sopra indicati sono privi di efficacia giuridica. Il Prefetto, su conforme parere della autorità militare, provvede in materia entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. Il rifiuto dell'approvazione non deve essere motivato. Contro di esso è ammesso soltanto il reclamo al Governo in via gerarchica.*

I conservatori delle ipoteche non devono procedere alla trascrizione degli atti sopra indicati se non sia esibita la prova della intervenuta approvazione prefettizia.

(Legge 3-6-1935, n. 1095);

- c) *In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato alle seguenti servitù: obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non aprire strade, di non scavare fossi od altri vani, di non fare elevazioni di terra od altre materie, di non impiantare linee elettriche o condotte di acqua o di gas, di non fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, di non tenere depositi di materie infiammabili, di non tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo; obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non fabbricare muri od edifici o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo con determinate materie; impedimento temporaneo al transito o alla sosta di persone, veicoli ed animali.*

L'amministrazione militare ha la facoltà di modificare, all'atto dell'imposizione della servitù, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari nelle private proprietà, anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.

Nei casi d'urgenza l'autorità militare può imporre le servitù con manifesto dei comandi locali e con segnali provvisori sul terreno. Le imposizioni di urgenza hanno effetto dopo 5 giorni di pubblicazione e non possono durare più di due anni.

(Legge 20-12-1932, n. 1849);

in considerazione dell'enorme disagio derivante dalla possibile ed indiscriminata imposizione di tali vincoli in buona parte del territorio

dell'Alto Adige ad opera dell'autorità militare, del danno che può derivarne per il progresso e lo sviluppo economico-sociale in generale, del fatto che in tal modo vengono colpiti non solo i diritti, le libertà e gli interessi dei privati ma pesanti limitazioni subiscono anche i poteri e le facoltà della Regione, della Provincia di Bolzano e dei Comuni; AFFERMA L'ESIGENZA che tutti i vincoli, le limitazioni e le servitù militari attualmente esistenti per l'Alto Adige siano soggetti a revisione allo scopo di verificarne la validità nelle attuali condizioni ed in rapporto alle nuove concezioni militari e questo nel quadro di un generale riesame delle zone nel Paese definite « militarmente importanti »;

che tale revisione avvenga in pieno rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige;

e FA VOTI,

ai sensi dell'art. 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, affinché il Governo ed il Parlamento della Repubblica a questo fine predispongano con sollecitudine le necessarie norme legislative.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io non comprendo bene i motivi di questa iniziativa. Posso anche essere d'accordo sull'anacronismo di taluni vincoli di natura militare, ma qui si fa un quadro sproporzionato della situazione di fatto. Ora, quando si parla nelle conclusioni dell'esigenza che questi vincoli siano sottoposti a revisione, mi pare che ci sia una contraddizione. O queste limitazioni sono ritenute superflue, e allora bisogna proporre la abolizione pura e semplice; oppure queste limitazioni non sono ritenute superflue, e allora il Voto non è chiaro: bi-

sogna precisare che si tratta di rimuovere le eventuali conseguenze di ordine amministrativo, salvo sempre il carattere fondamentale del vincolo. Tutto questo non viene chiarito dalla proposta. Per questo voterò contro la sua approvazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Si tratta di un problema che non è nostro soltanto, ma tocca un po' tutte le zone alpine di confine.

Noi, con questo Voto, altro non facciamo che inserirci in una azione che è in corso al Parlamento, per l'abolizione soprattutto delle servitù militari. D'altronde bisogna anche considerare che queste servitù non sono imposte soltanto nelle zone militarmente importanti, ma dovunque ci sia un'opera di carattere militare, fosse anche soltanto una polveriera. Non riteniamo sia giusto chiedere la abolizione delle zone militarmente importanti; finché la situazione è quella che è, ogni Stato ha il diritto di pensare alla sua difesa. Ma in Alto Adige queste disposizioni, estese fino al 1931 a una fascia comprendente i comuni di confine, sono state successivamente, nel 1953, allargate alla intera provincia, e ancora vi vigono, salvo i comuni della Bassa Atesina che, a quel tempo, rientravano nella provincia di Trento.

Noi chiediamo soltanto che le disposizioni siano riviste alla luce della attuale situazione, anche in rapporto alle nuove concezioni della difesa militare. Non possiamo chiedere di più: indichiamo una situazione, quella dell'Alto Adige, poniamo il problema, chiediamo la revisione della legislazione esistente, con norme che siano in conformità con la Costituzione e anche con le disposizioni fondamentali dello

Statuto di autonomia. Non poniamo il problema della abolizione delle zone.

Se queste sono ritenute indispensabili alla difesa, non possiamo che inchinarci; ma ci sembra esagerato che tutto l'Alto Adige debba considerarsi zona militarmente importante e ci pare opportuna una revisione dei concetti ispiratori delle servitù militari.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Abbiamo già parlato del problema in Consiglio provinciale di Bolzano. Anch'io devo dare atto alle autorità militari di avere sempre agito con tatto e discrezione, con sensibilità e comprensione nell'applicazione delle norme. E non penso affatto che il Voto debba avere significato di contrasto con le norme che sono abituali a tutte le zone di confine.

Bisogna guardare a questo Voto come a un invito a esaminare se effettivamente, alla luce delle nuove esperienze, le disposizioni del 1941 e del 1946 non possono essere riviste, restringendone la zona di applicazione, ora estesa a tutta la provincia. Noi diamo al Voto questo specifico significato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Mi scusi il Consiglio se intervengo una seconda volta, ma non posso farne a meno, dopo le affermazioni del cons. Nardin e del cons. Ziller. Mi pare che questa proposta sia stata sottovalutata; che si sia dimenticato che viene dalle sinistre, non solo, ma anche che si inquadra in una azione di carattere generale che il partito comunista sta

conducendo in Italia e della quale ricorderò soltanto gli attacchi contro le basi missilistiche della Sardegna e l'azione svolta in centro Italia, che portò allo scioglimento del Novara Cavalleria. E sarei proprio curioso di sapere se i democristiani siano d'accordo, sapendo bene quali scopi il partito comunista persegue nel Paese e nei confronti di tutte le attività militari. Ciò nonostante, essi si allineano col PCI? Quando il cons. Ziller si preoccupa delle affermazioni che le disposizioni rappresentino una limitazione a diritti fondamentali dei cittadini, egli esprime una preoccupazione più che legittima. Ma questo riferimento che egli non condivide è contrario alla legge-voto: o ne propone la modifica o, votando, contraddice se stesso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non so se i democristiani siano stati convinti che la Patria è in pericolo e abbiano cambiato parere; tuttavia, poiché anche noi siamo firmatari dell'oggetto di questa discussione, non intendiamo lasciarci dire che ci siamo accodati a una iniziativa diretta a scardinare la difesa del Paese. Siamo su un terreno molto più semplice: se non fossimo in campagna elettorale, potrebbe anche stupirmi che questioni così grosse siano saltate fuori. Noi non vogliamo certo giudicare le disposizioni che sono più opportune a garantire la nostra difesa; soltanto, siccome hanno abolito anche la fasce gambiere, accorgendosi che c'era qualche modo migliore di agevolare i movimenti del soldato, potrebbe anche darsi che queste norme siano superate dal tempo e dagli avvenimenti, e che permangano tuttavia gli aspetti negativi che esse provocano. Chie-

dendo una verifica di esse, cosa facciamo di tanto grave? Vorrei ricordare al cons. Mitolo il caso dell'aeroporto NATO che si voleva realizzare presso Ravenna e dell'azione condotta allora dalle sinistre sì, ma non soltanto da esse, prospettando il pericolo che gli aerei supersonici provocassero danni non riparabili al monumento di S. Apollinare in Classe di Ravenna. In quella occasione le argomentazioni dei partiti e degli uomini di cultura, fecero sì che anche le autorità militari mutassero parere, perché l'aeroporto di Ravenna non s'è fatto; e non venitemi a dire che, se occorre, non sia stato degnamente ed efficacemente surrogato.

Noi non proponiamo alcuna misura specifica: si indicano gli inconvenienti più macroscopici e si lascia giudicare al Parlamento, allo Stato, in definitiva alla stessa autorità militare che sarà interpellata. Non è il caso quindi, qui, di atteggiarsi a salvatori della patria, perché nessuno intende attentare alla sua sicurezza.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Se le tre pagine e mezzo di questo Voto costituissero davvero una diffamazione delle Forze armate, dovremmo dire davvero: povere forze armate! povero Paese! Io posso invece affermare che questo Voto sarà accolto con favore, non soltanto dai cittadini, ma anche dagli stessi capi delle forze armate, ora legati, loro malgrado, a leggi anacronistiche, che debbono applicare anche quando ne sentono la assurdità. Le dichiarazioni del cons. Mitolo contro il mio partito non meritano neanche di essere commentate. Mi pare, ogni volta che parla, di sentire il povero sen. Pancrazi; non che gli auguri una identica fine... Comunque, se il cons. Mitolo è convinto di

quanto dice, allora dovrebbe venir qui in pantaloni bianchi, camicia verde e giacchetta rossa, e suonando la trombetta risorgimentale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare sia necessario ridimensionare quanto si è tentato di far dire a chi detto non l'ha, e quanto si è supposto pensasse chi pensare non sa. In gergo militare, c'è una espressione tecnica che descrive bene questa legge-voto: è il falso scopo. Evidentemente, il perito Nardin...

RAFFAELLI (P.S.I.): Perito balistico...

NARDIN (P.C.I.): O balistico?

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma sì, balistico; la perizia di Nardin è quella che forse ha desunto dalle tavole di tiro della nostra artiglieria. Infatti, chi discute? La destra e le sinistre.

Ma scopo recondito non esiste; c'è un unico scopo chiaro: fare una piacere alla S.V.P. che tace e che è l'unica interessata alla tutela delle popolazioni di lingua tedesca. Non vedo la volontà del cons. Nardin di scomodare le forze armate; il fatto è però che questo documento è utile alla popolazione di lingua tedesca, e ne sono lieto, sia chiaro, perché è nostro compito tutelare tutte le popolazioni della Regione. Tuttavia, se è vero, come è vero, che è in atto la revisione dei vincoli e delle stesse zone militari — perché ad accorgersi delle esigenze di questa revisione basta anche l'intelligenza dei nostri ufficiali, senza bisogno di suggeritori — perché dovremmo, noi, opporci a

che in Alto Adige se ne abbia beneficio? Non abbiamo parlato noi, noi che veniamo qui vestiti di tricolore e suonando la trombetta, noi, i barricadieri, i guerrieri, non abbiamo parlato noi della esigenza di abolire i vincoli militari del Bondone? L'autorità militare ci ha intesi e li ha aboliti: anche senza tanto urlare. Se parliamo su questa legge-voto, non è per sminuire l'esigenza di una revisione del sistema delle servitù militari, ma perché è proprio questa esigenza che viene svalutata da affermazioni di sapore politico.

Perché quando si afferma l'indiscriminata imposizione di vincoli, come si fa in questo Voto, allora noi poniamo il sospetto alla base di ogni disposizione dell'autorità militare, di ogni legge. E poiché anche noi siamo legislatori, dobbiamo sempre pensare che anche noi possiamo essere sospettati. Non potrebbe altrimenti lo Stato avere la possibilità di imporre indiscriminati vincoli: è una questione di principio, è una questione di rispetto anche verso noi stessi, verso la nostra fatica legislativa. Non siamo contro la cosa, evidente e ovvia, ma contro il modo con cui si dice questa cosa. D'altra parte non mi pare sia necessario che noi la identifichiamo: è comune di ogni Stato l'esigenza della sua difesa; è ugualmente esigenza dello Stato l'aggiornare le sue disposizioni al ritmo della vita moderna. Lo si sta facendo e non abbiamo nessuna difficoltà a rivolgere il nostro plauso a quelli, anche dei partiti di sinistra se tali erano, che hanno contribuito a difendere dai ruggiti dei reattori le torri di Campo san Vitale in Classe. Hanno fatto cosa che ogni amministratore ha il dovere di fare; e non mi sento, parlando qui, salvatore della patria. Di Salvatori io ne conosco uno solo, e l'hanno inchiodato in Croce e continuano a inchiodarlo ogni giorno. Non ne ho la stoffa, la capacità, la volontà: voglio soltanto compiere mo-

destamente il mio dovere di amministratore.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): L'argomento si presta facilmente alla polemica politica e mi impone di rispondere a una domanda che il cons. Mitolo ha rivolto al partito cui mi onoro di appartenere. Vorrei ricordargli, anzitutto, che al governo non c'è la D.C. soltanto, ma ci sono anche tre altri partiti: il repubblicano, il socialdemocratico e il socialista. Ciò posto affermo che non possono esistere leciti dubbi sull'atteggiamento che la D.C. tiene nei confronti del P.C.I., anche se concorda nelle cose giuste, come quella di non tenere in piedi uno strumento superato. Respingo nettamente la affermazione che la nostra adesione possa comunque suonare adesione alle tesi del P.C.I. Mi pare più esatto quanto ha detto il cons. Cecon, che si tratta di disposizioni ormai superflue. Vero è anche che questo problema, che sentiamo così particolarmente, riguarda in gran parte la popolazione di lingua tedesca: ma anche italiani di lingua italiana vi sono interessati. Per questa ragione la Giunta giudica globalmente accoglibile il Voto, se sarà accettato un emendamento che alcuni colleghi stanno apprestando, per togliere una aggettivazione effettivamente pesante. La Commissione dei 19, nelle sue conclusioni, è giunta sostanzialmente ad analoghe conclusioni e richieste; col nostro Voto siamo nello spirito della commissione.

Considerazioni economiche, turistiche, che non possono lasciarci indifferenti, sono a favore della nostra iniziativa. Dirle, queste cose, non è affatto gesto settario, fuori della realtà. Vero è anche che il Voto ha una forma estre-

mamente vaga; forse è un difetto. Ma il cons. Raffaelli ha chiarito che la si è voluta così per lasciare alle autorità militari ogni possibilità di iniziativa e di proposta, al Parlamento la adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni. Inoltre questo Voto giunge nel quadro di una revisione generale delle norme, che è in corso, e ciò toglie alla iniziativa ogni carattere polemico. Anche se genericamente formulato, il Voto ha soltanto lo scopo di richiamare l'attenzione della autorità competente perché questa tematica, questa problematica delle zone vincolate sia messa all'esame, tenendo conto delle esigenze della popolazione e, naturalmente, anche delle esigenze superiori della difesa. Se l'emendamento sarà accettato il mio gruppo voterà a favore.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento che propone la soppressione delle parole « possibile ed indiscriminata ».

Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno? È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, voti favorevoli 29, voti contrari 2.

Ora discutiamo la **mozione dei cons. reg. Raffaelli, Nicolodi, Nardin e Canestrini sulla costituzione di due consorzi provinciali aventi lo scopo di garantire un'adeguata assistenza sanitaria e generica nei casi di infermità non coperti da alcuna provvidenza.**

Leggo la mozione:

*Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige
delibera*

di impegnare la Giunta regionale a porre sollecitamente allo studio la possibilità di costituire, unitamente alle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano ed ai Comuni del Trentino-Alto Adige, due Consorzi provinciali aventi lo scopo di garantire ai cittadini della regione colpiti da malattie, infermità o imperfezioni, non coperte da alcuna provvidenza stabilita dalla legge, un'adeguata assistenza sanitaria e generica.

A detti Consorzi la Regione, le Province e i Comuni dovrebbero conferire annualmente una quota al fine di creare un fondo che consenta finalmente di risolvere, almeno in buona parte, uno dei problemi più dolorosi esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I): La mozione è di estrema chiarezza e non ha bisogno di illustrazione; si tratta di un problema noto, ma che è finora sfuggito al perfezionamento delle leggi previdenziali, tuttavia in corso nel nostro paese. C'è una quantità di cittadini — un quantità sempre minore, mano a mano che il sistema previdenziale va coprendo aree più vaste — che non è coperta da assicurazione alcuna, per la quale è previsto e possibile soltanto l'intervento della beneficenza pubblica. Ora, a nostro giudizio, la beneficenza è cosa che non dovrebbe trovare posto nel vocabolario di una società di istituzioni moderne, se è vero che la tendenza sociale odierna è quella di porre tutti i cittadini nel quadro di una totale sicurezza sociale presidiata dallo Stato. Ci rendiamo conto

che questa discussione « *in limine mortis* », non potrà, da parte del Consiglio come della Giunta, portare ad alcun risultato; ma potrebbe, se non ottenere una risposta completa, rappresentare un impegno che lasceremo ai nostri successori. Ci interessa soprattutto aver posto il problema, sentire quale è nella materia, l'opinione della Giunta regionale; se essa condivide soprattutto il nostro giudizio sulla necessità di uno studio, o se, forse, questo studio ha già impostato o avviato. Potremo lasciare così al futuro Consiglio utili indicazioni.

PRESIDENTE: La parola All'assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Il problema è indubbiamente interessante e la Regione non lo ha ignorato finora, anche se, necessariamente, la strada da percorrersi è lunga e deve essere compiuta con gradualità. Di fronte alla richiesta posta da questa mozione, noi abbiamo due problemi: quanti saranno coloro che dovranno beneficiare di questa eventuale disposizione e quale copertura richiederanno? Vorrei osservare che fra gli sprovvisti di copertura assicurativa ci sono anche gli abbienti, i ricchi: liberi professionisti, imprenditori, agricoltori, possidenti, grandi e medi commercianti . . . I mutuati rappresentano l'80% della popolazione, tutti i lavoratori dipendenti. Ma anche in questo campo le forme previdenziali e assistenziali in vigore hanno limiti di tempo e hanno limiti per talune malattie congenite: escludono le protesi, offrono solo copertura parziale in altri casi. Anche queste, quindi rientrerebbero, per la parte non coperta, nella sfera di attività dei consorzi che si chiede di costituire. C'è infine la categoria dei poveri, che attualmente fruisce della as-

sistenza sanitaria e farmaceutica da parte dei Comuni. È necessaria quindi una indagine che accerti il limite di questi bisogni, e ne indichi almeno approssimativamente il costo. Non è possibile ora avanzare cifre, ma si tratterà sicuramente di miliardi. La Giunta ritiene che lo scopo della copertura totale dei bisogni sociali sia obiettivo da perseguirsi con gradualità, e su questa strada si è incamminata: ricordo le varie leggi che hanno esteso l'assistenza mutualistica a molte categorie sprovviste, le leggi per i ciechi civili, per i silicotici. Il bilancio della Regione è gravato attualmente di oneri di carattere sociale per un miliardo l'anno. La Regione sta conducendo, attraverso l'Assessorato alla previdenza, una indagine per il censimento degli inabili fisici e psichici a qualsiasi lavoro; quando avremo tutti i dati — ormai prossimi a essere completi — potremo individuare esattamente la situazione e agire. La Giunta può accettare la raccomandazione di continuare gli studi nel settore; non può però essere d'accordo con la mozione quale è, generica, su un problema di estrema ampiezza e gravità.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Qui è veramente difficile capirsi: non si accetta la mozione, ma la si accetta come raccomandazione. Vorrei che fosse guardato però allo spirito della mozione, che non intendeva, evidentemente, favorire i ricchi, ma si preoccupava soltanto di coloro che non hanno mezzi: quegli indigenti minorati che nonostante la socialità che imperversa nel nostro Stato e nella nostra Regione, non hanno alcun diritto. Si sta studiando, ma con gli studi non si assiste la gente; gli studi sono lo devoli, ma oggi dobbiamo considerare sul piano

pratico l'intervento a favore di questa categoria di autentici paria. È un problema che va oltre l'assistenza sanitaria pura e semplice.

È un problema — come quello accennato dall'Assessore, degli inabili — del quale noi tutti, la società porta la colpa di non esserne interessata tempestivamente, quando probabilmente buona parte di quegli infelici era recuperabile con una opportuna educazione, e la si poteva inserire in questa nostra società che può avvalersi anche del lavoro dei ciechi, dei sordi . . . Studi: ma fra quanto tempo le misure? La nostra proposta, quella di un consorzio provinciale, ha, oltretutto, carattere transitorio, vorrebbe essere il ponte di passaggio fra la situazione attuale e quella, auspicabile, di un futuro nel quale la copertura sociale sia veramente completa. Non si può ancora far attendere chi attende da sempre. È importante che la Giunta comprenda questo problema. Quante volte, nel corso della nostra attività legislativa, abbiamo deciso contributi ed erogazioni a cate-

gorie che avranno le loro benemerenze, che aiuteranno la società, ma che, sicuramente, non erano nelle condizioni di questa gente, che non ha niente o ha pochissimo? La mozione aveva lo scopo di intervenire per costoro, magari in forma transitoria.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Nessuno? Allora pongo in votazione la mozione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: la mozione è respinta a maggioranza con 3 voti favorevoli.

La seduta è tolta. Riprendiamo martedì ad ore 10. Sarà trattato il seguente Ordine del giorno: Secondo provvedimento di variazione al bilancio; Autostrada Ticino-Milano-Mincio; aumento del fondo di dotazione del Medio-credito.

(Ore 13,30)

